

Campo: Prestazioni speciali

Argomento: Versamento del deposito di garanzia

Basi legali: Art. 257e Codice delle obbligazioni (CO)

Art. 6 Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto

Art. 20 cpv. 4 Legge sull'assistenza sociale (Las)

3.2.a Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

Norme COSAS B.3-3

Norme COSAS B.3-3

In caso di necessità e quando una dichiarazione non è sufficiente, può essere accordata una prestazione di garanzia (assicurazione, deposito di garanzia, cauzione). Se ciò non si può evitare, quest'importo è considerato alla stregua di una prestazione speciale nell'ambito delle spese per l'alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere affinché la somma anticipata sia rimborsata.

Codice delle obbligazioni

Art. 257e ¹*Se il conduttore di locali d'abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore.*

Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto

Art. 6 ¹*Il locatore che riceve, a seguito del contratto di locazione, denaro contante a titolo di garanzia, deve depositarlo entro 10 giorni su un libretto di risparmio o di deposito intestato al conduttore presso una banca avente sede o agenzia nel Canton Ticino. Sono ammesse garanzie sostitutive.*

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

3.2 a. Deposito di garanzia per appartamento

Di principio il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall'USSI unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente deposito di garanzia. Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la verifica di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o facendo capo ad altre soluzioni alternative.

Premessa

Il deposito di garanzia non può superare l'importo corrispondente a 3 pigioni mensili con le relative spese accessorie (nel caso di abitazioni) e deve essere depositato, se versato in denaro, presso una banca avente succursali o sede nel cantone.

Purtroppo ci sono ancora amministrazioni d'immobili che non depositano la garanzia su un conto deposito affitto.

Si vuole quindi regolare il versamento dell'anticipo effettuato dal nostro ufficio a tutela dei diritti dei nostri assistiti.

Scopo

La presente disposizione definisce la forma di versamento del deposito di garanzia locazione in applicazione alle disposizioni legali vigenti.

Procedura

1. Verificare il diritto al riconoscimento in base alle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali (precedenza a soluzioni alternative assicurative p.es. Swisscaution).
2. Se sussiste il diritto al versamento dell'anticipo far firmare il riconoscimento di debito.
3. Versare l'importo direttamente ed esclusivamente sul conto di risparmio cauzione/garanzia affitto aperto a tale scopo a nome dell'utente (inquilino) con la causale "deposito di garanzia".

→ Non versare il deposito di garanzia all'utente o al locatore/amministrazione su un conto non vincolato.

Nel caso l'assistito abbia optato per una soluzione alternativa d'assicurazione e non riesce ad anticipare il premio d'assicurazione annuale, il nostro ufficio può effettuare il pagamento all'assicurazione con la causale "deposito di garanzia" recuperando l'importo attraverso delle trattenute dalla prestazione ordinaria.

Validità

La presente disposizione entra in vigore dal 1° ottobre 2018 e annulla e sostituisce la precedente in vigore dal 1° gennaio 2011.